

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37311 Anno 2018

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: BINENTI ROBERTO

Data Udiienza: 17/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO PIETRO, nato a Capua il 30/10/1973

avverso l'ordinanza del 07/07/2017 del Tribunale di sorveglianza di Roma

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 3 marzo 2017 del Ministro della Giustizia che aveva prorogato per anni due la sottoposizione di Ligato Pietro al regime speciale della detenzione di cui all'art. 41 *bis* Ord. pen.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Ligato Pietro tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 41 *bis* Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. Immotivatamente era stata ritenuta la permanenza dell'operatività del clan mafioso «Lubrano - Ligato» e del ruolo di vertice in esso assunto dal ricorrente. Infatti, lo stesso era stato arrestato nel febbraio 2009 e i soli fatti oggetto di



indagine riguardanti il suindicato clan risalivano al 2003. Si trattava in realtà di un'articolazione camorristica da tempo del tutto disgregatasi, a seguito di arresti e decessi e dell'affermarsi dell'assoluto predominio nella zona dei «casalesi». Sicché, del tutto inconferente risultava il riferimento alla scarcerazione nel 2015 del fratello del ricorrente, in assenza di qualsiasi informazione che potesse accreditare l'attuale radicamento criminale di tale congiunto. Le citate missive, trasmesse e ricevute in carcere da Ligato Pietro, nessun profilo di attuale pericolosità potevano manifestare, trattandosi, in particolare nel caso in cui si sarebbe inteso esercitare delle pressioni su un perito, di vicende risalenti all'anno 2010. Né in tale contesto di assoluta mancanza di informazioni la motivazione poteva rimanere in concreto supportata dall'accenno alle connotazioni familiari del clan. E paradossalmente erano state ritenute inammissibili le censure già trattate in occasione di precedenti reclami, senza considerare che i provvedimenti via via succedutisi presentavano sempre il medesimo contenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va preliminarmente rilevato che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia di provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 *bis* Ord. pen. rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentino la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione, per la mancanza dei suindicati requisiti, solo apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile la violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2 *sexies*, art. 41 *bis* Ord. pen.

Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano un diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

3. L'art. 41 *bis* Ord. pen., ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati, richiede «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva», così esigendosi al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza quelli desumibili, sempre in chiave di valutazione prognostica, dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso.

E in tale ambito è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata (così da derivarne le particolari prescrizioni del regime speciale a tutela di primarie esigenze di ordine e sicurezza), elementi come quelli rappresentati dal ruolo assunto dal soggetto considerato in quel genere di fenomeni, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità con riferimento alla plausibile permanenza, a fronte di un'organizzazione criminale che appaia ancora presente (in tale senso, fra le altre, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Rv. 263508).

Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello ~~che~~ in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41 *bis* (Sez. 1, n. ⁴⁴¹⁴³ ~~139~~ del 19/04/2016, Rv. ²⁶³²³⁴ ~~268295~~; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713).

Quanto poi in particolare all'ipotesi di proroga del regime di cui all'art. 41 *bis* Ord. pen., ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Rv. 232892; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Rv. 232466; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Rv. 232684; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005 Rv. 232114).

A tal riguardo il comma 2 *bis* dell'art. 41 *bis* Ord. pen. indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale; la posizione rivestita all'interno dell'associazione; la perdurante operatività del sodalizio; la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate; gli esiti del trattamento penitenziario; il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.

Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713).

Apprezzamento che, se accompagnato da motivazione nei termini sopra descritti in cui essa possa ritenersi effettivamente approntata, rimane del pari sottratto a censure in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

3. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. L'articolata motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare diffusamente conto delle ragioni della decisione, illustra anzitutto la posizione di vertice assunta dal ricorrente nel clan camorristico «Ligato Lubrano», secondo quanto già giudizialmente accertato. Espone l'estrema fluidità dei rapporti fra le cosche, facendo presente che il clan «Lubrano Ligato», con forti connotazioni di natura familistica come evidenziato dal qualificato inserimento degli stretti congiunti del ricorrente, una volta resosi autonomo dal ramificato cartello dei «casalesi», non aveva potuto fare a meno di mantenere contatti con lo stesso per il necessario coordinamento di varieguate iniziative delittuose. Aggiunge che nel decreto ministeriale erano stati considerati provvedimenti giudiziari che non solo avevano evidenziato come lo stato di detenzione dei vertici dell'organizzazione non avesse in passato impedito i loro contatti con l'esterno in ambito associativo, ma anche avevano richiamato recenti misure cautelari e di prevenzione nei confronti di esponenti a vario titolo legati al «clan dei casalesi». Indica gli ulteriori elementi posti in evidenza nel medesimo provvedimento amministrativo, fra cui anche l'ingiustificato tenore di vita dei familiari. Spiega poi come la riproposizione con il reclamo in trattazione di alcuni rilievi già adottati in occasione dei precedenti provvedimenti non potesse comunque sortire effetti, chiarendo fra l'altro che al riguardo si era fatto riferimento a un attentato patito da Ligato nel 1999, ben prima della data ultima della contestazione per la quale

era già intervenuta la condanna per il reato associativo, oltre che per quelli fine di estorsione. Valorizza, quanto alla conferma della prognosi in ordine alla capacità di collegamenti con la criminalità organizzata, in ragione del concreto pericolo dei contatti esterni finalizzati agli interessi associativi, il trattenimento di diverse missive inviate e ricevute da Ligato. Una delle quali obiettivamente da ritenere particolarmente significativa in quanto contenente la richiesta di «pressioni» nei confronti di un «perito» medico. Considera inoltre nello stesso senso, per il resto, la negativa condotta carceraria mantenuta da Ligato, come valutata nei precedenti provvedimenti. Rileva, infine, che quanto dedotto dalla difesa in particolare circa la mancata applicazione al fratello Antonio Raffaele di misura di sicurezza dopo la scarcerazione, non poteva risultare rilevante al fine di neutralizzare le considerazioni svolte in merito nel decreto, una volta che, secondo quanto in precedenza emerso in sede processuale, il citato congiunto era stato indicato dal ricorrente quale fiduciario per gli affari del clan.

4. A fronte dell'esposizione di tale motivato convincimento, nel ricorso, al di là della qualificazione formale nel senso della denuncia di violazioni di legge, si formulano rilievi volti piuttosto a censurare le valutazioni svolte dal giudice di merito, invocandosi così una non consentita sovrapposizione argomentativa.

In tal senso si ricostruiscono diversamente le vicende del clan Ligato, dando fra l'altro risalto a sopraggiunte operazioni di polizia e carcerazioni al fine di dimostrare la disgregazione del clan. Ma tale argomentare parte dal presupposto solo assertivo dell'assenza di altri affiliati con possibilità operative. Né, per altro verso, ci si confronta con quanto in senso contrario rilevato dal Tribunale, dando conto dell'accertata resistenza dell'organizzazione alle azioni giudiziarie. E ciò lo si fa nel provvedimento impugnato richiamando anche quanto già emerso nei processi definiti, con pronuncia irrevocabile, in ordine alla trasmissione delle direttive dal carcere da parte dei vertici ivi ristretti.

Capacità di rapportarsi con l'esterno, nonostante le condizioni di detenzione, specificatamente già dimostrata dallo stesso ricorrente secondo quanto ancora sottolineato dai giudici di merito, rammentando anche le pressioni sul perito.

Nel ricorso si fa poi solo generico riferimento a contenuti di sentenze al fine di offrire una rilettura delle vicende nel tempo del clan Ligato rispetto alla presenza sul medesimo territorio del «cartello dei casalesi»; quando, invece, nel provvedimento impugnato si argomenta in ordine a contatti fra tali due realtà, in un contesto operativo in cui il clan Ligato trovava un autonomo radicamento.

E non rimane dimostrato che la scarcerazione del fratello del ricorrente sia stata apprezzata in termini assolutamente illogici dai giudici di merito, stante che all'indicata verifica in sede di revoca della misura di sicurezza, sono stati opposti

argomenti non eccentrici di segno contrario, circa la strada aperta all'attuazione dei propositi allora espressi volti a individuare tale congiunto quale referente camorristico, in condizioni in cui ora si ignorano le di lui vicende da libero.

5. A fronte di tutto quanto rilevato, dunque, se è vero che non si rinviene la prospettazione di nuovi esiti di indagini idonei a profilare nuove accuse per fatti più recenti di quelli a suo tempo valutati, non può però ritenersi che la decisione adottata, attraverso il ponderato apprezzamento degli elementi acquisiti che pur non manca di assegnare ragionevole peso al dato temporale, risulti in contrasto con i parametri indicati dal comma 2 *bis* dell'art. 41 *bis* Ord. pen. o fondata su una motivazione al riguardo talmente carente e sordinata da potere essere in questa sede censurata sotto l'unico profilo consentito della violazione di legge.


6. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Così deciso il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Roberto Binenti



Il Presidente
Adriano Iasillo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, il **1 AGO. 2018**